

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario	-	Presidente	-
Dott. AMENDOLA Adelaide	-	rel. Consigliere	-
Dott. AMBROSIO Annamaria	-	Consigliere	-
Dott. FRASCA Raffaele	-	Consigliere	-
Dott. DE STEFANO Franco	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Messina, con ordinanza R.G. 6597/2012 depositata il 28.3.2012, nel procedimento pendente fra:

S.G.;

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), SERIT SICILIA SPA, SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.G. propose opposizione innanzi al Tribunale di Patti avverso l'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Inps su alcune unità immobiliari site in (OMISSIS).

Il giudice adito, con ordinanza in data 8 novembre 2012, in accoglimento dell'eccezione sollevata da Riscossione Sicilia s.p.a., ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Messina.

Riassunto il giudizio, quest'ultimo con ordinanza depositata il 28 marzo 2013, ha chiesto d'ufficio regolamento di competenza.

Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha insistito perchè venga dichiarata la competenza del Tribunale di Patti, sezione lavoro.

2. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Va premesso che, per quanto risulta dall'ordinanza del Tribunale di Messina, con la proposta opposizione il S. ha eccepito l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per irregolarità formali (quali la mancata notifica degli atti presupposti e l'inesistenza degli stessi), nonchè la prescrizione del credito previdenziale a garanzia del quale è stata iscritta la garanzia.

Ciò posto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'opposizione alla iscrizione ipotecaria si inquadra nell'ambito dei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi: e invero, l'opponente, ove contesti la legittimità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza o intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l'onere di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., mentre, ove contesti la ritualità della notifica degli atti precedenti, ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ. (confr.

Cass. civ. 21 dicembre 2012, n. 23891; Cass. civ. 1 febbraio 2012, n. 2214).

3. Ora, a norma dell'art. 26 cod. proc. civ., per l'esecuzione su beni immobili, è competente il giudice del luogo in cui i beni stessi si trovano; a norma del successivo art. 27, per le cause di opposizione all'esecuzione forzata è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, comma 3, relativa alla opposizione a precetto, che qui non rileva; infine, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., per le cause di opposizioni agli atti esecutivi - eccetto quelle relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, proposte prima dell'esecuzione (ipotesi, anche questa, estranea alla fattispecie in esame), è competente il giudice dell'esecuzione.

4. La griglia normativa innanzi riportata non lascia adito a dubbi in ordine alla competenza del Tribunale di Patti a conoscere della proposta opposizione. E invero gli immobili su cui è stata iscritta ipoteca si trovano nel Comune di (OMISSIS), che è territorio ricompreso nel circondario del Tribunale di Patti.

Ne deriva che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Patti innanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di cui all'art. 50 cod. proc. civ..

Diritto

PQM

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Patti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014

Note

Utente: Avv Annamaria Crescenzi

www.iusexplorer.it - 09.06.2014

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156